

Scheda n. 1 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

PERSONALE

L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali onere finanziario a carico del bilancio della Regione."

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI ? (segnare la casella che interessa)		2018	SI	NO
---	--	------	----	----

Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso

ANNO	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI	ONERE 2018
2018			

Scheda non compilata in quanto la Ciras non rientra fra i destinatari della norma (non usufruendo di trasferimenti diretti da parte della Regione). Si rappresenta, tuttavia, che al fine di contenere il costo delle spese per il personale, nessuna assunzione è avvenuta durante l'esercizio in esame.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

SPESE PER IL PERSONALE

Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2018			
a) Impegni di competenza per salario accessorio 2018 ≤ Impegni di competenza per salario accessorio 2009		SI	NO
b) Salario accessorio di ciascun dipendente dell'Ente ≤ Salario accessorio del corrispondente dipendente regionale		SI	NO

Scheda non compilata in quanto, pur rientrando fra gli enti vigilati dalla Regione, la Crias applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e il C.C.N.L. Per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che sono contratti di tipo privatistico. Il c.d. "salario accessorio" non è una componente della busta paga dei dipendenti della Crias essendo un elemento sostanzialmente affine al contratto del pubblico impiego. Tra l'altro i C.C.N.L., sebbene siano fonti del diritto non ancora operanti, qualora siano stipulati da sindacati registrati (esclusi i contratti collettivi di diritto pubblico), acquisiscono, a norma dell'art. 39 della Costituzione, efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce, non derogabile da leggi regionali.

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE



ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co. 3

Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'amministrazione regionale.
2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.
3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

D.L. 06/07/2012 n. 95

Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
 In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dall'esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?

Dell'era Giunta regionale n. 317/2012
PUNTO 1.1.2

	2018	SI	NO
--	------	---------------	----

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvalgono della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?

	2018	SI	NO
--	------	----	---------------

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8

Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi... omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5%?

	SI	NO
--	----	----

K

Scheda compilata per quanto attiene alla L.R. n. 11/2010, art. 19 e per quanto attiene alla Delibera Giunta Regionale n. 317/2012, art. 13 in quanto la Crias non rientra fra i destinatari della norma (essendo in Ente Pubblico Economico, non rientra fra i gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/1991) e neppure fra le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione).

Per quanto attiene alla L.R. n. 11/2010, art. 19, si precisa che nell'anno 2017 non sono state eseguite gare d'appalto di importo superiore a euro 100.000,00 e per quanto attiene alla Delibera Giunta Regionale n. 317/2012, si precisa che per importi uguali o inferiori a euro 100.000,00 sono stati rispettati il codice dei contratti e l'ordinamento dell'ANAC.

La Crias ha ritenuto di applicare, negli anni, quanto previsto dal Regolamento CE entrato in vigore il 1° gennaio 2014, in quanto il proprio Regolamento interno per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa Statale di recepimento delle direttive CEE, è stato formato in funzione della necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, i beni e servizi con i relativi limiti d'importo da eseguirsi in economia da parte delle stazioni appaltanti, rimandando alla legislazione statale esclusiva, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, obbligatoria in tutti gli elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli statuti membri.

La Crias, da lettura del parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana Prot. n. 13381 del 17/06/2014, non è tenuta al rispetto del d.lgs. 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi, tuttavia la Stessa, ha voluto adottare, per la gestione delle gare d'appalto, la normativa statale di riferimento al fine di rispettare nelle fasi di selezione i principi comunitari di trasparenza, concorrenza e rotazione nella scelta degli operatori economici di riferimento, nella piena convinzione di meglio tutelare i propri interessi e le attese aspettative. Gli appalti per servizi e/o forniture messe in atto da questo Ente sono materia di trattativa privata, come intesa tradizionalmente, e quella che più si avvicina alla trattativa privata è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando che può essere attivata per i casi e le situazioni previste del Codice dei Contratti, che recepisce pressoché fedelmente le posizioni assunte a livello europeo, ed è tale normativa statale che la Crias ha voluto osservare, credendo fino ad ora, nel saneto dovere di rispettare nelle fasi di selezione i principi comunitari.

Altresì, l'art. 36, comma 1 del codice dei contratti prevede che: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 30" (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017), e il comma 6 che: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti elettronici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il CONSNIP S.p.A., nelle disposizioni delle stazioni appaltanti, il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;" (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017).

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE
L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 2

Co. 1 " Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".

Co. 4 "Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione".

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGE E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?					SI	NO
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009		LIMITE	IMPEGNI 2018	
		a		b = ax50%		
		€ 0	€	€ 0	€ 0	
		€	€	€	€	

Si rappresenta che, nell'esercizio in esame, la Crias non ha sostenuto alcuna spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, precisando, tuttavia, che per la Crias non è prevista alcuna copertura regionale per tale spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
 per asseverazione

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2017, art. 11, co. 28

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza della amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA?	2018	SI	NO
--	------	----	----

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficino di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE	FONDO 2018
		a	b=a-20%	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2018

Scheda non compilata in quanto il personale della Crias non avendo il contratto di lavoro dei regionali, non usufruisce del fondo di cui all'art. 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

AUTOVETTURE

Scheda n. 7 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1 e co. 3

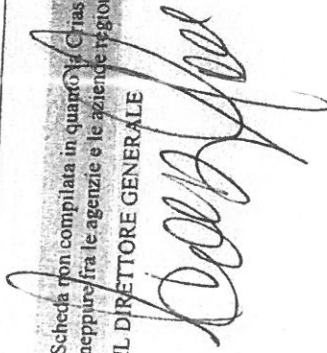
Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

POSSESSO AUTO DI RAPPRESENTANZA	2018	SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VEGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING ?	2018	SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC. ?	2018	SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DIMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE?	2018	SI	NO

Scheda non compilata in quanto la Crias non rientra fra i destinatari della L.R. n. 9/2013 art. 22 (essendo un Ente Pubblico Economico), non rientra fra le società regionali o partecipate dalla Regione e neppure fra le agenzie e le aziende regionali o fra gli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/1991).

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

Scheda n. 8 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

PER L'ANNO 2018 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?					
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA		NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	SI	NO
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze - art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)				
					IMPEGNI 2018
					0

Si rappresenta che, nell'esercizio in esame, la Grias non ha sottoscritto o mantenuto alcun contratto di consulenza.

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



CANONI DI AFFITTO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co. 1, co. 2 e co. 3

Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137"

Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2 bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020"

Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli"

D.L. n. 120 del 15/10/2013, art. 2-bis

Co. 1 "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorso centotrenta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino e lo escludano."

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 E 2 ?

NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	2018		IMPORTO CANONE
	SI	NO	

A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?	2018		IMPORTO CANONE
	SI	NO	

I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?	2018		IMPORTO
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	2018		CAPITOLO REGIONALE
	SI	NO	

Scheda non compilata in quanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. n. 16/2017, che comunque fissa il termine perentorio al 31/12/2020, la Città non rientra fra i destinatari della L.R. n. 9/2013 art. 27 (essendo un Ente Pubblico Economico, non rientra fra gli enti pubblici non economici e le società partecipate dalla Regione) e neppure fra i destinatari della L. n. 196/2009, art. 1, c. 2 (non essendo ricompresa tra le amministrazioni pubbliche intese quali enti e soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto Nazionale di statistica).

IL DIRETTORE GENERALE



ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 3

Co. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione..... nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi."

L.R. n. 28 del 29/12/2016, art. 1, co. 3

Co. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo."

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?

Co. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori".

SONO STATI RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI PREVIGENTI CHE PREVEDEVANO UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO ANNUO LORDO SUPERIORE A € 100.000

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera di Giunta regionale n. 207/2011

Punto 16 "fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30%...omissis..."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE E' NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?

Pur rientrando fra gli enti vigilati dalla Regione, la Crias applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e il C.C.N.L. Per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che sono contrattati di tipo privatistico. Tra l'altro il C.C.N.L. Costituzione, efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce, non derogabile da leggi regionali. Si precisa, tuttavia, che l'Ente, con delibera n. 13/2014 e s.m.i., mantenendo la differenza retributiva quale assegno ai "personali secondo la prevalente disciplina del C.C.N.L. Per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali non rivalutabile con successivi miglioramenti economici".

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



SPESE PER CONSUMI

Delibera Giunta Regionale n. 317/2012
Punto 1.4.1

Scheda n. 11 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omisiss ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?				
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee - lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011	LIMITE b = a x 50%	2018
	SPESE POSTALI	a	50262,86	25131,43
				19942,79
				IMPEGNI 2018

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?		2018	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?		2018	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. omisiss."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ?		2018	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	------	----	-------------------------------------

Per la lettera g) si rappresenta che i costi sostenuti nell'esercizio in esame derivano da un contratto d'appalto siglato nel 2014, per il quale era stata esperta regolare gara d'appalto, relativo all'affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione cartacea presente nella sede legale della Crias e sedi distaccate, per il quale ci si è attenuti a quanto riportato nell'atto deliberativo n. 1 del 10/01/2014 del Commissario Straordinario Avv. Filippo Nasca, regolarmente inviato all'organo tutorio per l'esecutività.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogando la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7?			
		2018	SI NO

Scheda non compilata in quanto la Crias non ricentra fra i destinatari del D.L. n. 95/2012, art. 5 (non essendo ricompresa tra le amministrazioni pubbliche ... ommissis ... come individuate dall'Istituto nazionale di statistica).

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 31, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici"

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1

Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti di parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo."

SONO STATI RISPETTATE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?

SONO STATE INTERROGATE LE SROGAZIONI DEL COMITATO AL CIA A SCOPRIRE DAL 01/02/2018 DATA DELLA NOTA

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione